

Convenzione tra l'ASL di Viterbo e la C.R.I. O.D.V. – Comitato di Tarquinia per lo svolgimento di attività di supporto alle attività socio-assistenziali degli operatori sanitari

TRA

Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Tarquinia O.D.V., con sede in Tarquinia – Viale Igea n.1 – P.I. n. 02134070560, rappresentata dalla Sig.ra Paola De Costanzo nata a [REDACTED] il [REDACTED]
E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO

Che il D. Lgs. 502/92, all'art. 14, co. 7, agevola la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti anche attraverso la stipula di accordi o protocolli, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale;

che gli articoli 1 e 2 della L. R. 28-06-1993, n. 29 che disciplina le attività di volontariato nella Regione Lazio;

che il Tavolo Misto permanente del volontariato della ASL di Viterbo (previsto dalla determinazione Regione Lazio n. B8920 del 12-11-2011) promuove la cultura di partecipazione civica attiva alle politiche sociosanitarie aziendali delle associazioni di volontariato;

che è stata già sperimentata una proficua collaborazione tra ASL di Viterbo e CRI comitato di Tarquinia e che pertanto si è stabilito di sottoscrivere un protocollo d'intesa per regolare una collaborazione specifica di assistenza ai percorsi e di supporto all'attività socio assistenziali degli operatori sanitari presso l'Ospedale di Tarquinia;

che la legge 266 del 1991, all'art. 4 prevede l'obbligo delle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti contro infortuni e malattie connesse all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Oggetto.

Le parti concordano di regolare una collaborazione per fornire un supporto alle attività socio assistenziali degli operatori sanitari dell’ASL di Viterbo presso l’Ospedale di Tarquinia. L’attività di volontariato si svolgerà presso il punto informativo e presso il Pronto soccorso dell’Ospedale. CRI fornisce la propria collaborazione a titolo di volontariato e non costituisce rapporto di lavoro per i volontari partecipanti. La collaborazione viene effettuata secondo le direttive e responsabilità del Direttore di Presidio o suo delegato.

Il presente accordo si inquadra nel generale intento di umanizzazione delle cure, concetto che comprende in sé quelli di accoglienza, ospitalità, comprensione e informazione, con particolare riferimento all’accezione relazionale, ovvero nell’insieme delle attività dirette o indirette per rendere meno traumatico il ricovero e favorire il buon esito delle cure. Gli aspetti relazionali riguardano “l’altra metà della cura”, quelli non propriamente sanitari, che cooperano alla riconquista della salute nel senso più completo della parola

Art. 2 Attività.

C.R.I. opererà nelle seguenti postazioni:

- A) Punto informativo triage – zona filtro
- B) Pronto Soccorso
- C) Direzione Sanitaria

Le attività di cui al punto A) consideranno nel fornire un supporto nella gestione della sala d’attesa e precisamente: apertura della porta per favorire l’ingresso; gestione di generiche informazioni sul paziente ai parenti, con esclusione di qualsivoglia informazione di carattere sanitario (ad esempio i volontari **non potranno** aggiornare i parenti sulle visite e sulle prestazioni in corso al paziente, **non potranno** prendere contatti telefonici; assumendone specifica responsabilità potranno essere di supporto nella consegna al paziente di indumenti ed effetti personali o di necessità al paziente, svolgendo un ruolo di facilitazione dei rapporti e contribuendo a sgravare l’area da eccessivo affollamento).

Le attività presso il punto B) saranno di supporto nel trasporto di pazienti deambulanti, fornendo le necessarie indicazioni. E’ escluso il trasporto di pazienti

non deambulanti autonomamente, incombenza riservata al personale sanitario. In questo caso può essere fornito supporto all'OSS nel trasporto del paziente in barella. I volontari potranno essere inoltre di supporto nella distribuzione e assunzione dei pasti, previa valutazione infermieristica.

Relativamente al punto C) i volontari potranno effettuare, su richiesta dell'ASL, trasporto di documenti, purché non contengano dati personali e/o particolari (dati relativi alla salute)

Tutte le attività dovranno essere effettuate con espresso divieto di trattamento di dati relativi alla salute nel rigoroso rispetto della protezione dei dati personali dei pazienti, evitando per quanto possibile di entrare in possesso di qualsivoglia informazione relativa alla salute.

I volontari, prima di accedere alle strutture aziendali, saranno opportunamente istruiti e formati in materia di protezione dei dati personali, anche congiuntamente con le funzioni preposte in ASL

Art. 3 Turni ed orari.

I volontari della CRI assicurano il loro servizio da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.

Un volontario assicura la presenza il venerdì e il sabato dalle 21 alle 23.

I volontari registreranno la loro presenza su apposito registro della CRI. La ASL ha facoltà di chiedere a CRI in ogni momento di certificare la presenza dei singoli volontari in servizio: CRI avrà cura pertanto di tenere la cura del registro delle presenze, in modo da poter certificare la presenza in servizio dei singoli volontari in uno specifico momento richiesto.

Art. 4 I Individuazione dei volontari.

CRI, entro 10 giorni dalla stipula, invierà all'ASL di Viterbo l'elenco dei volontari ammessi al servizio che entreranno nei locali dell'ASL con apposita divisa e cartellino di riconoscimento, forniti da CRI. CRI dichiara che gli stessi sono istruiti ed edotti sulle attività che sono tenuti a svolgere in virtù del presente protocollo regolamentare.

I volontari sono tenuti alla riservatezza per le notizie di cui vengano a conoscenza durante e in occasione dell'attività svolta e sono tenuti al rispetto delle norme comportamentali ed etiche proprie della ASL.

Art. 5 Durata.

Il presente accordo ha la durata di anni due, senza soluzione di continuità con il precedente accordo che si rinnova, ovvero fino al 19/12/2026. Alla scadenza potrà essere rinnovato convenzionalmente previa determinazione delle parti. E' ammesso il recesso motivato con preavviso di 30 gg.

Art. 6 Assicurazioni.

L'ASL garantisce il rispetto delle norme di sicurezza. I volontari sono assicurati da parte di C.R.I. per la responsabilità civile e infortuni, fornendo copia delle polizze assicurative. Le parti, in caso di sinistro, si attiveranno tempestivamente secondo competenza per le comunicazioni di rito e si terranno reciprocamente informate sull'esito delle pratiche presso le compagnie assicurative.

Art. 7 Trattamento dati

L'Azienda e l'Associazione con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità descritte nell'art. X della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/18.

Con riferimento alle attività di cui alla presente convenzione l'Azienda provvederà a nominare l'Associazione come responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

All'Associazione ed ai suoi volontari è fatto assoluto divieto di raccogliere, comunicare, diffondere e conservare, dati relativi alla salute o idonei a rivelare lo stato di salute dei cittadini (interessati al trattamento dati) fruitori dei servizi presso i locali dell'Azienda.

Art. 8 Spese.

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo a carico della ASL e potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.

Art. 9 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione l'esecuzione e la risoluzione del presente protocollo. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono che vengano risolte in via esclusiva, per competenza, nel Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per C.R.I – Comitato di Tarquinia

Il Presidente

AMMINISTRATIVO

Paola De Costanzo

Per l'ASL di Viterbo

IL DIRETTORE

Dr.ssa Simona Di Giovanni